

COMUNE DI RADDUSA
(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI





Art. 1 – Istituzione delle commissioni

Il Consiglio Comunale all'inizio del suo mandato istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti.

Oltre alle Commissioni di cui precedente comma e a quelle previste dalle leggi o da altri regolamenti, il Consiglio Comunale può costituire Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni o problemi.

La regolamentazione delle Commissioni speciali è deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 2 – Nomina delle Commissioni

Il Consiglio Comunale procede, entro 45 giorni dal suo insediamento alla nomina delle Commissioni permanenti, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

Alla nomina delle Commissioni speciali il Consiglio Comunale procede caso per caso. Le Commissioni sono quattro e sono costituite la prima dai Capi Gruppo e dal Presidente del Consiglio Comunale, le altre ciascuna da ~~tre~~ ^{tre} Consiglieri e hanno competenza nelle materie appresso indicate:

- 1^ Commissione- Conferenza dei Capigruppo – Affari Generali – Problemi Istituzionali;
- 2^ Commissione – Beni Culturali – Pubblica istituzione – Solidarietà Sociale – Sport Turismo e Spettacolo – Personale;
- 3^ Commissione – Bilancio – Patrimonio – Tributi.
- 4^ Commissione - Lavori Pubblici – Urbanistica – Attività Produttive – Commercio – Artigianato.

Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni Consiliari.

Il Sindaco e l'Assessore delegato possono sempre intervenire alle sedute delle Commissioni. Gli Assessori partecipano ogni qualvolta si tratti di materia inerente il settore cui sono preposti.

Tutti i Consiglieri possono partecipare, con il consenso del Presidente, alle sedute delle Commissioni, senza prendere parte alle votazioni e senza diritto a gettoni di presenza.

In caso di dimissioni, decadenza od impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

E' in facoltà di ciascun membro della Commissione farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo con il consenso del proprio Capo Gruppo.

Art. 3 – Presidenza e Segreteria delle Commissioni

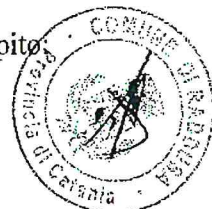
Le Commissioni eleggono, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente con due votazioni successive.

Il Vice presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Alla Segreteria delle Commissioni è assegnato un funzionario del comune designato dalla Segreteria Generale.

Art. 4 – Compiti delle Commissioni

Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito





- a) di esaminare ed approfondire in sede referente, proposte di deliberazioni e questioni di interesse cittadino loro deferite dal Consiglio Comunale o dal Sindaco o dal Responsabile dell'Area interessata.
- b) Di esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse per la città, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio;
- c) di esprimere, a richiesta del Sindaco, pareri preliminari di natura non vincolante.

La Segreteria Generale del Comune trasmette ai Presidenti delle Commissioni competenti le proposte di deliberazioni affinché formulino il proprio parere con la contemporanea restituzione degli atti allo stesso Ufficio.

Le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine di 10 giorni e, nei casi urgenti, entro 5 giorni dalla richiesta.

I pareri delle Commissioni, su ogni proposta di deliberazione, sono obbligatori ma non vincolanti.

Nei casi di urgenza o per non incorrere in violazioni di legge, il Presidente del C.C. può iscrivere all'o.d.g. del Consiglio Comunale argomenti per i quali la relativa Commissione non ha espresso parere, in tali casi, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, l'argomento può essere differito al giorno seguente.

Art. 5 – Competenze per materia delle Commissioni permanenti

Le Commissioni permanenti, hanno competenza per tutti i problemi dell'Amministrazione Comunale.

Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle Commissioni, il Presidente ne deferisce l'esame a quella Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

Se, invece, la proposta riguarda materia di competenza di più Commissioni o ne è controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente ne deferisce l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la convocazione congiunta di più commissioni.

Art. 6 – Convocazione delle Commissioni

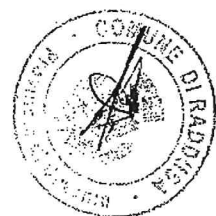
Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con preavviso contenente l'ordine del giorno, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta del sindaco, dell'Assessore al ramo o del Responsabile dell'area interessata.

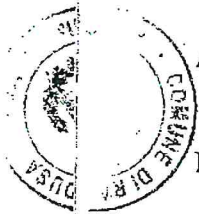
In caso di assenza o impedimento del Presidente, sono convocate dal Vice Presidente. Per la validità della seduta è necessaria la maggioranza dei componenti della Commissione e delibera a maggioranza dei presenti.

L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, devono essere stabiliti dal Presidente della Commissione stessa.

Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio Comunale.

Di ogni seduta viene redatto un regolare verbale da parte del Segretario della Commissione.





Art. 7 – Sedute delle Commissioni

Possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni il Presidente del Consiglio, il Sindaco o un Assessore da lui delegato, i Capi gruppo Consiliari.

Possono partecipare alle riunioni, altresì, dietro richiesta della Commissione stessa, in relazione agli argomenti da trattare, i Dirigenti capi settori competenti, esperti e tecnici anche estranei all'amministrazione.

Il Presidente della Commissione, sentita la Commissione stessa, può invitare, per essere sentiti su argomenti specifici, soggetti o associazioni interessate.

Le persone che siano state invitate dalla Commissione per essere sentite sui singoli argomenti all'ordine del giorno, non assistono al dibattito ed alle deliberazioni della Commissione medesima.

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche; pertanto dell'andamento dei lavori e dei pareri espressi viene data tempestivamente notizia al solo consiglio, per il tramite del Segretario della Commissione.

Art. 8 – Verbali delle sedute

I verbali delle sedute, redatti a cura del Segretario della Commissione conterranno soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga dai singoli Consiglieri espressamente richiesta la verbalizzazione.

L'approvazione del verbale è fatta nella seduta successiva.

Copia del verbale è inviata, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale.

Art. 9 – Richiesta di dati

Ogni Commissione, prima di procedere all'esame degli argomenti ad essa deferiti, può fare richiesta al Presidente del Consiglio Comunale perché sia sentito il parere di altra Commissione.

Le Commissioni inoltre possono, per il miglior adempimento dei loro compiti, chiedere al Sindaco ed agli Assessori, che sono tenuti a fornirle entro 10 giorni, informazioni e chiarimenti o notizie su atti e documenti di ufficio.

Tali richieste di norma devono pervenire agli Uffici per il tramite degli Assessori o della Segreteria Generale.

Art. 10 - Discussione in Consiglio Comunale

Le relazioni delle Commissioni Consiliari sostituiscono la discussione generale da parte del Consiglio Comunale qualora nessun Consigliere ne chiede la discussione in aula.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

